



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO TOSCANA**  
**Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti**

**ATTO AUTORIZZATIVO N. 115 IN DATA 18/03/2020**

**OGGETTO: Cap. 4230/15.** Affidamento dell'incarico di "Medico Competente" in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nell'ambito del Comando Regionale Toscana e Reparti dipendenti.

**C.I.G. ZF52C6E02B.**

**IL COMANDANTE DELL'ENTE**

- VISTO** il R.D. n. 2440/1923, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924;
- VISTI** gli artt. 6, 10, comma 1, lettera e), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. n. 292/2005;
- VISTI** gli artt. 26 e 37 del Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. n. 181/2014;
- VISTA** la scheda di spesa n. 81738/2020 del 05/03/2020 dell'Ufficio Sanitario – Sezione Infermeria;
- CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento in oggetto al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento della relativa procedura di gara e nella contingenza emergenziale epidemiologica da Covid-2019;
- RITENUTO** di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio in oggetto. Siffatta scelta risulta appropriata anche in considerazione dell'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ove si dispone che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del predetto decreto. Sulla base di tali motivazioni si assume la decisione di utilizzare una *procedura semplificata* come prescritto dall'art. 36, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC;
- VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "*mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*";
- VISTO** l'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente *tout court* l'utilizzo del criterio del minor prezzo "*per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro*";

- VISTO l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le pubbliche amministrazioni di provvedere "...ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori...";
- VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che:
- per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
  - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
- a) l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico di "Medico Competente" in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nell'ambito del Comando Regionale Toscana e Reparti dipendenti;
  - b) il contratto verrà perfezionato mediante documento di stipula nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
- TENUTO CONTO che il servizio da acquisire è presente nel MEPA ed è possibile procedere con una Trattativa Diretta MEPA;
- APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si rende necessaria la redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di una prestazione di natura intellettuale;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente;
- VISTO il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto dall'operatore economico in data 16/03/2020, relativo al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
- VISTA la dichiarazione ex art 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001 datata 16/03/2020;
- VISTA l'autocertificazione datata 16/03/2020, con la quale l'Amministratore delegato della Igeamed S.r.l. dichiara:
- che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) ha adottato un provvedimento con cui ha accertato "*la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 101 del TFUE, avente la finalità di condizionare gli esiti della gara Consip per la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PP.AA...*", comminando una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Società;

- l'adozione di numerose misure di *self cleaning* come il Codice di condotta Antitrust, il sistema di automonitoraggio da parte dei responsabili delle aree sensibili, il sistema di audit annuale da parte del Team Interno Antitrust, il sistema di segnalazione interno di condotte potenzialmente a rischio e la formazione e sensibilizzazione del personale;

VISTE

le Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.A.C. "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*", le quali prevedono che:

- la stazione appaltante, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, **deve valutare** "i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti .... posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente" (par. 2.1.2.1.);
- al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante **deve valutare**, tra l'altro, "i provvedimenti **esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato **di condanna** per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare" (par. 2.2.3.1 *sub* 1.);
- "ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione" (par. 7.1);

TENUTO CONTO

della pendenza del giudizio innanzi al TAR del Lazio - Roma a seguito dell'impugnazione del provvedimento di condanna emesso dall'A.G.C.M. nei confronti della Igeamed S.r.l.;

CONSIDERATO

che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 14840 del 16/02/2018 (prot. ingresso ANAC), ha segnalato l'opportunità di modificare le Linee Guida n. 6 dell'A.N.A.C. sopra richiamate, in quanto la scelta di attribuire rilevanza al provvedimento meramente esecutivo dell'Autorità ai fini della valutazione in merito alla sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c, comporta alcune criticità. In particolare, l'A.G.C.M., richiamando la giurisprudenza comunitaria, ha evidenziato che appare preferibile individuare la data dell'accertamento definitivo della causa di esclusione non in quella del provvedimento esecutivo dell'Autorità (che non è definitivo), ma nella pronuncia definitiva del giudice amministrativo (in caso di impugnazione);

TENUTO CONTO

che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 rimette alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale, tale da mettere in dubbio la sua integrità o affidabilità (cfr. sent. T.A.R. Lazio

– Sezione Terza Quater, n. 3894, pubblicata il 22/03/2019);

VALUTATA	l' idoneità delle misure di <i>self cleaning</i> adottate dalla Società a seguito del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione;
ACCERTATA	la regolarità contributiva con l' acquisizione del DURC prot. INAIL_20284488 con scadenza il 08/06/2020;
VISTA	la richiesta del certificato sulle iscrizioni risultanti all' Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all' art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti della società "IGEAMED S.r.l" con PEC prot. 75792/2020 in data 02/03/2020;
VISTA	la richiesta del certificato del casellario giudiziale, inviata con PEC prot. 75767/2020 in data 02/03/2020 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
VISTA	la richiesta del certificato di regolarità fiscale inviata all' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino con PEC prot. 75775/2020 in data 02/03/2020;
VISTE	le risultanze di consultazione del casellario ANAC in data 12/03/2020;
VISTO	l' art 3 della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010, che introducono l' obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell' ANAC;
VISTA	la dichiarazione di impegno all' emissione della garanzia definitiva ai sensi dell' art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, datata 16/03/2020;
VISTA	la polizza di assicurazione n. Z074711 emessa da Zurich Insurance plc in data 04/07/2017, con scadenza alle ore 24:00 del 24/06/2020, ai sensi dell' art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

### **DETERMINA**

l' aggiudicazione dell' affidamento in oggetto – a seguito di una Trattativa Diretta MEPA – alla IGEAMED S.r.l., con sede in Roma, via Francesco Benaglia n. 13 – Partita IVA 05111821004, per un importo massimo di **€ 39.892,66**, salvo il buon esito dei controlli,

### **AUTORIZZA**

il Capo Gestione Amministrativa in ordine alla predisposizione degli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sui pertinenti capitoli di bilancio dell' Ente, ordinazione della commessa e successivo pagamento della fattura elettronica.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1 del R.A. l' affidamento in oggetto sarà eseguita sotto la responsabilità del **M.A. Giacobelli Massimiliano** (o altri militari all' uopo delegati) il quale curerà il rilascio della prevista attestazione ai sensi della circolare 16000 del 2006 del Comando Generale – Direzione di Amministrazione, trasmettendola a quest' Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti entro 5 giorni dal termine del servizio tramite protocollo informatico.

La presente autorizzazione, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera a), della Determinazione 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia

conforme sarà allegata al titolo di spesa. Il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente.

f.to

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.  
(Col. t. ISSMI Antonello Urgeghe)

f.to

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Magg. Roberta Polleggioni)